

Civile Sent. Sez. 3 Num. 14646 Anno 2016

Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA

Relatore: SESTINI DANILO

Data pubblicazione: 18/07/2016

SENTENZA

sul ricorso 16998-2011 proposto da:

DAVIOL DI DAMIANI BRUNO LUCIO SAS 01235170717, in
persona del suo rappresentante p.t. DAMIANI BRUNO
LUCIO, DAMIANI BRUNO LUCIO in proprio
DMNBNL57A25B915N, MASTROPASQUA ROSSELLA
MSTRSL58R44A669S, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA MAGNAGRECIA 13, presso lo studio dell'avvocato
SEBASTIANO DI LASCIO, rappresentati e difesi
dall'avvocato EGIZIANO DI LEO giusta procura a
margine del ricorso;

- **ricorrenti** -

contro

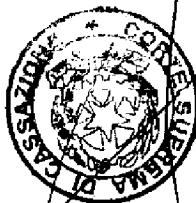
BANCA INTESA SPA ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 847/2010 della CORTE D'APPELLO
di BARI, depositata il 12/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/04/2016 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l'inammissibilit  del ricorso.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Banca Intesa s.p.a. propose reclamo ex art. 630 C.P.C. avverso il provvedimento con cui il Giudice dell'esecuzione immobiliare promossa dalla Banca in danno della Da.Vi.Ol. s.a.s. e di Bruno Lucio Damiani e Rossella Mastropasqua aveva disposto la riduzione del pignoramento.

Il Tribunale di Foggia dichiarò l'inammissibilità del reclamo, ritenendo che il provvedimento di riduzione avrebbe dovuto essere opposto ai sensi del'art. 617 C.P.C. ed escludendo che il reclamo proposto potesse essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi; nulla dispose sulle spese di lite, dichiarando che su di esse avrebbe dovuto provvedere il G.E..

Dopo che il G.E. ebbe dichiarato di non poter provvedere sulle spese, in difetto di un'espressa previsione di legge in tal senso, la Da.Vi.Ol, il Damiani e la Mastropasqua proposero appello avverso la decisione che il Tribunale aveva reso sul reclamo ex art. 630 C.P.C..

La Corte di Appello di Bari ha dichiarato la tardività dell'impugnazione (proposta con ricorso depositato entro l'anno dalla pubblicazione della decisione impugnata, ma notificato oltre il termine annuale), ritenendo che l'appello avrebbe dovuto essere proposto con atto di citazione e che, vertendosi in materia esecutiva, non trovava applicazione la sospensione feriale dei termini.

Ricorrono per cassazione la Da.Vi.Ol., il Damiani e la Matropasqua, affidandosi ad un unico motivo; l'intimata non svolge attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, i ricorrenti deducono "violazione o falsa applicazione di norme di diritto ... in riferimento agli artt. 327 ... e 737 C.P.C.": assumono che, dovendosi applicare il principio dell'ultrattività del rito (camerale), il giudizio di appello era stato correttamente e tempestivamente introdotto a mezzo di ricorso depositato il 23.6.2009, entro il termine annuale dal deposito del provvedimento impugnato (risalente al 4.7.2008).

2. La censura è fondata.

Deve infatti considerarsi che:

-l'appello avverso la sentenza che ha provveduto sul reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c. è disciplinato (al pari di quello proposto avverso la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cognizione ex art. 308 c.p.c.) dall'art. 130 disp. att. c.p.c., che demanda la decisione al collegio disponendo che vi provveda "in camera di consiglio con sentenza";

-non osta all'applicazione di tale disposizione la circostanza che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per il fatto che nella specie si sarebbe dovuta proporre opposizione agli atti esecutivi, "non potendo applicarsi il principio

dell'inappellabilità, previsto per le decisioni sull'opposizione agli atti esecutivi, ad un caso in cui quest'ultima è stata ritenuta dal giudice mai proposta" (Cass. n. 30201/2008);

-circa le modalità con cui dev'essere proposto l'appello, le SS.UU. di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui **il procedimento di appello previsto dall'art. 130 disp. att. cod. proc. civ. "è retto dal rito camerale fin dal momento della proposizione della impugnazione, che va, quindi, introdotta con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ."** (Cass., S.U. n. 22848/2013), e ciò anche quando l'impugnazione concerna una sentenza pronunciata su reclamo proposto ex art. 630 c.p.c.;

-da ciò consegue che -diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello- l'impugnazione va proposta con ricorso e la sua tempestività dev'essere verificata in relazione alla data del deposito.

3. La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte territoriale, che si conformerà al richiamato principio di diritto e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione.

Roma, 8.4.2016

Il Consigliere est.

Heilin

Il Presidente

Amadeo Ouliz

[Signature]
Il Pensionato Giudiziaro
Francesco CATANIA